



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del 18/06/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE - ADOZIONE

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Assente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Presente
CORBO MATTEO	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE - ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Considerato che la succitata normativa prescrive in particolare all'art 10, comma 1 e art. 10 comma 2:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
- 1 Bis - La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2 I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i

soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Richiamato il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con L. 155/2021, con il quale, per accelerare il processo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, all'art. 3 comma 1 è previsto che "Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e **comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.**"

Considerato che in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.353/2000 e a quanto previsto dal par. 7 del sopracitato Piano Regionale i Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, apporre i vincoli di propria competenza avvalendosi dei dati pubblicati annualmente sul sito web regionale:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco/shape-incendi>

Richiamata:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2022 ad oggetto "Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026."
- la Delibera di Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026 ad oggetto "Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026. aggiornamento anno 2026."

Considerato che il Settore proponente ha accertato che nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco e che siano oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n. 353/2000;

Considerato che nell'ultima annualità non si sono verificati nel territorio comunale incendi boschivi come riscontrato dal sito web regionale : <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco>;

Richiamate la:

- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 10/07/2025 con il seguente oggetto: "ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE – ADOZIONE" relativo all'annualità 2025;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 68 del 28/08/2025 del con il seguente oggetto: "ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE – APPROVAZIONE" relativo all'annualità 2025;

Vista la necessità di aggiornare il Catasto delle aree percorse dal fuoco per Il Comune di San Giorgio di Piano, rispetto a quello vigente (Catasto incendi), che per il Comune di San Giorgio di Piano risulta negativo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 gli elaborati del catasto devono essere pubblicati all'albo on line per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
- le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto;

Visti:

- l'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della legge 21.11.2000 n.353, il Catasto delle aree percorse dal fuoco (Catasto incendi), costituito dalla scheda catasto in allegato, quale parte integrante al presente provvedimento, da cui si evince che nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco e che siano oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n. 353/2000;

2. di assegnare al Settore Programmazione e Gestione del Territorio la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della L. n. 353/2000;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all'albo on line per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni e le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto in questione;
4. di trasmettere la presente delibera e tutti i successivi atti di approvazione delle aree percorse dal fuoco alla Regione Emilia-Romagna – Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone Montane e all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
5. con successiva e separata votazione, unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione Giunta Comunale n. 50/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;
